CAMERA DEI DEPUTATI N. 2842

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FOSCHI

Presentata il 18 novembre 1970

Provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione del personale italiano sanitario proveniente dalla Libia, va affrontata con un provvedimento di carattere urgente, che assicuri il diritto che questi nostri connazionali hanno nella vita attiva della nostra comunità.

Attualmente i sanitari italiani profughi e rimpatriati dalla Libia, incontrano gravi difficoltà di reinserimento nell'ambito delle nostre strutture sanitarie, né si vede come essi potrebbero, senza un intervento riparatore definitivo ed urgente, la cui competenza precipua spetta al Governo, ovviare alla gravità della situazione in cui essi sanitari versano ormai da diversi mesi.

Lo stato di necessità e di disagio, in cui trovasi la categoria, privata finanche dei risparmi tanto sudati ed ottenuti a prezzo di notevoli rischi anche per la persona, è tale che il problema non può essere ulteriormente dilazionato, senza che i sanitari, vadano incontro a situazioni talora drammatiche, non solo per loro, ma quel che è più grave, anche per le loro famiglie, le quali stanno silenziosamente e con fiducia sempre decrescente sopportando notevoli stenti per condurre una vita dignitosa, pur già provati da dure sofferenze.

La legge del 19 ottobre 1970, n. 744, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari, lascia non solo insoluto il problema del reinserimento del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia, ma lo rende ancora più complesso, accentuando lo stato di disagio della categoria.

Ferma restante la volontà di immissione dei profughi e rimpatriati nella vita attiva della comunità nazionale, con particolare riferimento al collocamento nel lavoro, la Commissione sanità della Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1970, aveva approvata e prevista la sostituzione dell'articolo 4-*quater* con un emendamento che io torno a riproporre e la cui definitiva accettazione darà una effettiva ed immediata possibilità ai sanitari provenienti dalla Libia di reinserirsi finalmente nell'attività lavorativa del paese.

La approvazione di tale emendamento fu rinviata nella seduta antimeridiana del 14 ottobre 1970, dietro impegno da parte del Governo di affrontare un consistente gruppo di tali problemi, a breve termine, entro uno o due mesi o comunque entro il corrente anno (come ebbe ad esprimersi il sottosegretario

di Stato per l'interno onorevole Nicolazzi e il relatore onorevole Salvi).

Oggi penso che diventi più semplice e naturale sostituire all'articolo 4-*quater* quanto la Commissione sanità della Camera aveva approvato e che in quel momento era impossibile fare.

Si darà così una prova tangibile del riconoscimento dei diritti che questi profughi e rimpatriati hanno nella nostra comunità, non solo perché cittadini italiani, ma anche per quanto hanno profuso delle loro energie, conquistandosi la stima anche delle altre comunità straniere operanti in Libia.

È mio e credo sia dovere di tutti intervenire a favore di questi sanitari costretti ad abbandonare in breve tempo i posti di lavoro nel paese ospitante ed a rientrare spogliati di tutto in patria, pur essendosi armonizzati con il nuovo equilibrio politico determinatosi con l'avvento del nuovo regime rivoluzionario.

Questa categoria oggi, rientrata in patria, chiede soltanto di lavorare, esprimendo il più vivo desiderio di contribuire, con l'esperienza da essa maturata in condizioni di pesanti sacrifici personali, al rinnovamento in atto delle strutture sociali e sanitarie che rappresenta il più qualificante impegno del Governo.

Quel che si richiede è a beneficio di poche decine di cittadini, il numero del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia, si aggira su non più di 25 persone, il cui collocamento nei posti di lavoro non comporta gravi oneri né lede importanti interessi, mentre elimina il grave stato di disagio in cui versa questa categoria, la quale ancora confida nell'impegno, nella giustizia e nei valori altamente umani e sociali dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro della sanità, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge inserisce, a domanda, i sanitari che abbiano prestato servizio per almeno tre anni negli ospedali della cessata amministrazione italiana in Libia, nell'elenco degli idonei, a seconda delle rispettive qualifiche ricoperte, come dal decreto di equipollenza rilasciato a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735.

Il personale sanitario di ruolo negli ospedali della cessata amministrazione italiana in Libia è assorbito anche in deroga alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, negli organici degli ospedali, a domanda degli interessati e nei limiti di disponibilità degli organici con la stessa qualifica degli ospedali di provenienza e con l'anzianità giuridica ed economica acquisita.

Al fine del conferimento dei posti si applicano le procedure indicate nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4-*ter* della legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Ai concorsi di sanitario ospedaliero i connazionali rimpatriati dalla Libia posso partecipare anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di età per l'assunzione in servizio, sempre che non abbiano superato i limiti di età per il collocamento a riposo al momento

dell'assunzione in servizio. Lo stesso criterio vale per la partecipazione ai concorsi a posti di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli enti locali, dagli enti a carattere nazionale, che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, dagli enti mutualistici e previdenziali.

Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli enti di cui al precedente comma, la qualità di connazionale rimpatriato dalla Libia ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dà diritto ad una maggiorazione del 40 per cento nella valutazione dei titoli di carriera computati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Ai fini della valutazione, tra i titoli accademici e di studio, dell'idoneità, al personale sanitario ospedaliero di cui al precedente comma, è attribuito un punteggio fisso di 5 punti; resta salva la possibilità di ottenere una maggiore valutazione, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per coloro che abbiano conseguito un punteggio più elevato partecipando al relativo esame di idoneità.